

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2419-bis

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIPPO, LUCCHESI, BELLOCCHIO, RIDI, SANGUINETI,
BAGHINO, RUSSO RAFFAELE, LIA, LEONE, FARAGUTI**

Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare. Modifica del quadro A della tabella XVII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente l'organico dei dirigenti del Ministero della marina mercantile

[Già articoli da 1 a 4 e da 7 a 14 della proposta di legge n. 2419, stralciati dalla VIII Commissione permanente (Ambiente) in sede legislativa, nella seduta del 20 luglio 1988]

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'alea del primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, provvede: ».

ART. 2.

1. Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, opera con il concorso della Guardia di finanza, secondo modalità che saranno emanate d'intesa tra i Ministri della marina mercantile e delle finanze, ed in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.

ART. 3.

1. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono abrogati.

ART. 4.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente:

« All'espletamento del servizio di vigilanza di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2 della presente legge concorre la Guardia di finanza con i propri mezzi, secondo modalità e direttive che saranno emanate di intesa tra il Ministro della marina mercantile ed il Ministro delle finanze ».

ART. 5.

.....
.....
.....

ART. 6.

.....
.....
.....

ART. 7.

1. L'articolo 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — 1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 16 o la normativa internazionale di cui all'articolo 17 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni. Se il fatto è avvenuto per colpa le pene sono ridotte alla metà.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano congiuntamente e sono aumentate fino ad un terzo qualora il fatto sia stato commesso dal comandante della nave o con il concorso del proprietario e dell'armatore della nave.

3. Per i reati previsti dal presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

4. Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al comma 1, ove ricorrano le circostanze di cui al comma 2, comporta la sospensione dal titolo professionale la cui durata sarà determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

5. Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne per i reati di cui al presente articolo sarà inibito l'attracco ai porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla condanna comminata ».

ART. 8.

1. L'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — 1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 ed in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione del-

l'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile, previo parere delle regioni e dei comuni territorialmente interessati, entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Ove entro tale termine il parere non venga espresso, esso deve ritenersi favorevole ».

ART. 9.

1. Al terzo comma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

« *i-bis*) tre rappresentanti della pesca, designati dalle associazioni cooperative a livello nazionale; ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 43 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente:

« ART. 43-bis. — 1. Per l'effettuazione di studi, ricerche ed indagini necessari per la redazione del piano di cui all'articolo 1, per l'istituzione delle riserve marine di cui all'articolo 26, nonché in generale necessari ai fini dell'applicazione della presente legge, il Ministro della marina mercantile può avvalersi dell'opera di liberi professionisti di istituti universitari ovvero mediante convenzione di enti pubblici o società a partecipazione statale ».

ART. 11.

1. La tabella XVII, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato dall'allegato B della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 12.

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, nelle more delle procedure di cui al precedente comma, il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad avvalersi nel limite massimo di 30 unità di personale assunto con contratti di formazione-lavoro, scelto tra elementi di adeguata preparazione tecnico-professionale, per lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle delle qualifiche di:

a) tecnico biologo esperto in biologia marina;

b) assistente tecnico perito chimico;

c) agente tecnico meccanografo;

d) agente tecnico specializzato fotografo.

Il compenso per detto personale è determinato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro ».

ART. 13.

1. All'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per quanto attiene la stipula di contratti pluriennali tesi a riconoscere ai concessionari l'ammortamento dei fondi investiti per la creazione degli stabilimenti, le capitanerie di porto e le direzioni marittime sono autorizzate a rilasciare le relative concessioni secondo le procedure di cui al comma precedente ».

ART. 14.

1. L'allegato A della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato.

TABELLA A
(Articolo 11)QUADRO A — *Dirigenti amministrativi.*

C	Dirigente generale	7	Direttore generale	7
D	Dirigente superiore	9	Vicedirettore generale	7
			Consigliere ministeriale aggiunto o ispettore generale	2
E	Primo dirigente	25	Direttore di divisione	25
		<hr/>		<hr/>
		41		41